

Casa di Riposo “Umberto I” Montebelluna

Ente Certificato ISO 9001:2000 e U.N.I. 10881

--oOo—

REGOLAMENTO DI ACCOGLIENZA E CONVIVENZA IN CASA DI RIPOSO

--oOo--

**CASA DI RIPOSO UMBERTO 1°
MONTEBELLUNA
REGOLAMENTO ACCOGLIENZA E CONVIVENZA OSPITI**

Il presente regolamento si prefigge i seguenti scopi:

- rendere facilmente comprensibili le modalità d'accoglimento degli ospiti;
- portare a conoscenza degli ospiti della Casa di Riposo le prestazioni ed i servizi offerti, di cui beneficeranno;
- facilitare la vita comunitaria degli ospiti;
- conservare il buono stato degli ambienti.

Il presente Regolamento non comprende l'ammissione e la convivenza nel Villaggio Protetto, regolate separatamente, fatto salvo il rispetto, per quanto compatibile, delle presenti disposizioni per gli ospiti del Villaggio che usufruiscono dei servizi della Casa di Riposo.

La Casa di Riposo è destinata prioritariamente a soggetti anziani in condizioni psico-fisiche di totale, parziale o lieve non autosufficienza che necessitano di forme di aiuto per svolgere le funzioni primarie, per i quali si siano verificate condizioni che non consentano né il permanere nell'ambito familiare, né di usufruire di servizi alternativi al ricovero; la permanenza dell'ospite, comunque, può avere anche carattere temporaneo, diurno o anche solo notturno, quale soluzione a specifiche situazioni abitative o familiari.

L'I.P.A.B. Casa di Riposo "Umberto 1°" ha come obiettivo la promozione della persona. L'erogazione dei servizi a favore degli Ospiti della struttura sarà quindi indirizzata ad una logica di stretta integrazione attraverso la valutazione multidimensionale ed il lavoro per progetti, per garantire la migliore qualità di vita all'interno e nei diversi Nuclei Residenziali in cui è articolata.

L'assistenza agli Ospiti della Casa di Riposo è erogata in conformità ad un Progetto Assistenziale Individuale (P.A.I.)

C A P O I

- ACCOGLIMENTO -

ART.1 L'Ente accoglie di norma ospiti permanenti con minimo 60 anni d'età, residenti prevalentemente nel Comune di Montebelluna e limitrofi, senza escludere tuttavia altre provenienze. Si riserva la facoltà di derogare dal minimo di età solo per motivate richieste dell' U.O.D. di cui al successivo art. 2., ovvero per motivate richieste dei Servizi Sociali dei Comuni interessati. L'accoglienza in deroga ai limiti di età dovrà essere autorizzata dal Direttore della struttura previo parere, non vincolante, della Unità di Valutazione Interna (U.O.I.) in ordine alla compatibilità dei fabbisogni assistenziali con i servizi erogati dall'Ente.

Nei limiti dei posti letto residenziali o posti per diurni muniti di autorizzazione all'esercizio e nei limiti di compatibilità del profilo assistenziale del richiedente con la specializzazione dei nuclei in cui i posti risultano disponibili, l'accoglienza potrà effettuarsi:

- Secondo l'ordine di graduatoria predisposto dall'Unità di Valutazione Distrettuale di cui al successivo art. 2, per i soggetti che intendono fruire dei benefici previsti dalle norme regionali di compartecipazione alla retta, per i posti accreditati dal ssn,
- Secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda e compatibilmente con i profili assistenziali dei posti disponibili, per i soggetti che intendono accollarsi integralmente la retta di servizio, per i posti non convenzionati con il ssn.

ART.2 Per essere accolti come ospiti permanenti, temporanei, diurni, ecc., è necessario presentare la richiesta di ammissione presso la Segreteria dell'Ente, sita in Montebelluna, Via Ospedale 54.

Per gli anziani non-autosufficienti richiedenti un posto in convenzione con il ssn, la graduatoria per gli accoglimenti è formulata dall'Unità Operativa Distrettuale presso il Distretto Socio-Sanitario n. 3 di Montebelluna, il quale, attraverso una valutazione multidimensionale, indica la priorità delle problematiche attraverso un punteggio.

ART.3 Per l'ammissione è richiesta la seguente documentazione:

- certificato del medico di famiglia attestante l'esenzione da malattie infettive che impediscano la vita comunitaria;
- valutazione sanitaria scheda SVAMA regionale, se disponibile;
- impegnativa del pagamento della retta entro i termini prescritti (da parte dei parenti e/o del Comune di residenza, se tenuto) e contestuale accettazione del Regolamento interno;
- tessera sanitaria ed esenzione ticket;
- codice fiscale;
- documento di riconoscimento;
- verbale di invalidità, se disponibile;

(tutti i documenti citati, esclusi solo quelli di rilevanza sanitaria, possono essere presentati anche mediante l'istituto dell'autocertificazione, se il richiedente è in grado di sottoscrivere, ovvero, in caso di impedimento del diretto interessato, mediante dichiarazione sostitutiva resa dal tutore o amministratore di sostegno, o, in assenza, dal coniuge, oppure, in subordine, dai figli o, in mancanza, da altro parente fino al 3° grado, salvo verifica successiva della dichiarazione da parte dell'Ente)

La mancata presentazione di uno o più documenti richiesti precluderà l'accettazione del nuovo ospite.

L'Ente inoltre dispone di un periodo di prova di 30 giorni, dal giorno dell'accoglimento, per accertare se l'ospite è idoneo alla vita di comunità e se la comunità risponde alle esigenze dell'ospite.

Ogni variazione dei dati di cui sopra dovrà essere tempestivamente comunicata alla segreteria dell'Ente per gli opportuni aggiornamenti.

Art.4 Le rette fisse e variabili ed accessorie sono fissate annualmente dal C. di A., in modo differenziato per auto, non auto e parzialmente autosufficienti.

Per permanenze inferiori a 60 giorni, gli strumenti di valutazione multidimensionale ed il PAI potranno essere redatti in forma semplificata o essenziale, ferme restando le procedure di qualità adottate dall'Ente.

Le rette dovranno essere corrisposte entro il giorno 15 del mese successivo a quello di competenza.

A garanzia dell'adempimento agli obblighi di pagamento delle rette, prima dell'ingresso, gli interessati dovranno versare all'Ente una cauzione, che viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione in corrispondenza delle diverse tipologie di rette.

Per le permanenze temporanee inferiori a 30 giorni, la cauzione verrà determinata d'ufficio in misura proporzionale al periodo di permanenza.

Le rette potranno essere variate dal C. di A., anche in corso d'anno, per motivi inerenti agli equilibri finanziari e di bilancio.

Con gli atti di approvazione delle rette il C. di A. può disporre anche eventuali riduzioni per l'assunzione diretta di servizi da parte dei familiari.

- DIREZIONE E COORDINAMENTO -

ART.5 La Direzione dei servizi è affidata al Segretario-Direttore dell' I.P.A.B., alle cui dipendenze funzionali opererà il personale dipendente ed alle cui direttive risponderà il personale in convenzione diretta. La Direzione delegherà, a sua volta, ai Coordinatori di area e/o di servizio, ai responsabili degli uffici/servizi, obiettivi, progetti e funzioni in conformità all'articolazione dell'Organigramma e dei relativi profili professionali.

A supporto della Direzione l'Ente ha istituito, con funzioni di consulenza, un apposito Comitato di Direzione.

- SERVIZI E PRESTAZIONI -

ART.6 Agli ospiti dell'Ente vengono forniti i seguenti servizi:

- lavanderia e stireria della biancheria intima personale.
- pulizie delle stanze degli ospiti e delle parti comuni della struttura.

- centralino telefonico e telefono in camera abilitato alla ricezione dall'esterno, su richiesta,
 - animazione, mediante educatore professionale e personale preposto alle attività di animazione e socializzazione ed ai rapporti relazionali degli anziani, i quali provvederanno a:
 - 1) organizzare il tempo libero degli ospiti, attuando opportune iniziative atte a stimolare e sollecitare gli interessi e le attività dei singoli e dei gruppi attraverso il meccanismo dell'autoattivazione;
 - 2) stimolare e agevolare i rapporti degli ospiti della struttura con le rispettive famiglie e con l'ambiente esterno, adoperandosi per il superamento di eventuali conflitti e tensioni;
 - 3) aiutare gli ospiti a superare le difficoltà quotidiane di natura personale e quelle inerenti ai rapporti con la famiglia e con la comunità interna ed esterna.
 - assistenza medica erogata da uno dei medici incaricati dall'U.L.S.S.8 per gli ospiti non-autosufficienti in convenzione con il ssn, in sintonia con il Coordinatore Sanitario, ovvero dal medico di famiglia per gli ospiti non in convenzione,
 - assistenza diurna e notturna , compresa quella infermieristica.
 - cura ed igiene della persona per gli ospiti non-autosufficienti.
 - riabilitazione e fisioterapia sulla base della convenzione con la U.L.S.S. n. 8 , previa richiesta del Medico curante o del fisiatra convenzionato con l'Ulss8, ed in conformità ai Piani Assistenziali Individuali.
 - servizio di logopedia, sulla base della convenzione con la U.L.S.S. n. 8, previa richiesta del Medico curante ed in conformità al P.A.I.
 - somministrazione della terapia, impartita dal Medico curante.
 - somministrazione e preparazione di pietanze rispondenti alle diverse esigenze dietetiche, con particolare cura per quanto concerne diete personali richieste dal medico curante, in stretta collaborazione con il dietologo dell'U.L.S.S.8, o altro Specialista incaricato dall'Ente.
 - sostegno morale e psicologico, mantenimento delle relazioni con i familiari dell'utente, stimolazione e supporto per attivare e riattivare le relazioni sociali.
 - assistenza e servizi religiosi, entro i limiti dell'autonomia del magistero ecclesiastico attribuito agli assistenti religiosi accreditati presso l'Ente, ferma restando la libera adesione dell'ospite ed il vincolo del coordinamento dell'attività religiosa con i restanti servizi interni.
 - chiamata in caso di necessità del servizio di guardia medica in periodi notturni o festivi.
 - organizzazione degli appuntamenti presso i competenti servizi sanitari locali, su richiesta del medico curante, per effettuare visite specialistiche o esami clinici, in collaborazione con i familiari.
 - **trasporto con autovettura con proprio personale e/o altro personale convenzionato, per le visite specialistiche o di invalidità, esclusivamente in ambito comunale, alle condizioni ed ai costi definiti dal C. di A. Nel caso necessiti l'ambulanza si provvederà con ricorso a terzi.**
 - trasporto gratuito al centro di Montebelluna, purchè coincidente con le uscite programmate del pulmino per svolgere altri servizi di competenza dell'Ente,
 - trasporto per visite fuori Montebelluna, compatibilmente con la disponibilità dell'automezzo, con applicazione di una tariffa agevolata approvata preventivamente dal C. di A.,
 - servizio di parrucchiera e pedicure, a carico dell'ospite, salvo parziale contribuzione dell'Ente, definita con provvedimenti amministrativi interni.
- L'Ente, inoltre, mette a disposizione dei medici, del servizio infermieristico e fisiochinesiterapeutico dell'U.L.S.S., i propri ambulatori ed il locale palestra per l'espletamento delle loro funzioni a favore degli ospiti.
- I familiari, per notizie riguardanti la salute dell'ospite, dovranno rivolgersi esclusivamente all'infermiera e al medico curante. Per informazioni sull'attività di vita quotidiana e sulle relative esigenze potranno rivolgersi direttamente al Responsabile del Nucleo di appartenenza.
- Le visite di parenti, amici e conoscenti sono sempre ammesse, a condizione che i visitatori siano molto discreti, non rechino disturbo agli ospiti, non portino farmaci, cibo e bevande senza il permesso del medico o del personale infermieristico di turno, e non fumino nelle stanze. L'accesso alle stanze degli ospiti è consentito previa comunicazione al personale di assistenza in servizio e nel rispetto della privacy degli altri ospiti che condividono la stanza.
- I familiari potranno altresì essere chiamati, su parere dell'U.O.I., a partecipare alla definizione del P.A.I. e/o alla erogazione di servizi di sostegno agli ospiti, in conformità a quanto stabilito negli indirizzi e nei progetti assistenziali approvati dall'Ente.

- CAMBI DI STANZA -

ART.7 Eventuali cambi di stanza per sopravvenute incompatibilità fra ospiti, nuove condizioni di bisogno, per variazioni dei profili assistenziali dell' anziano o per altre cause organizzative dei servizi, potranno essere disposte d'ufficio dall'Amministrazione, previa comunicazione agli interessati e loro familiari, il cui parere non è vincolante. Le variazioni di retta, per aumento o diminuzione per le variazioni di stanza si intendono vincolanti per l'ospite.

Il cambio di stanza per ragioni di incompatibilità o di variazione dei fabbisogni assistenziali offerti dai diversi nuclei, verrà disposto, previo parere conforme dei responsabili dei servizi, salvi i casi di estrema urgenza, per i quali lo spostamento potrà essere disposto motivatamente dalla Direzione.

CORREDO PERSONALE -

ART.8 L'ospite deve disporre, all'atto del suo ingresso, di un corredo personale sufficiente a garantire una decorosa permanenza nella casa di Riposo. All'ospite verrà assegnato un numero di biancheria che dovrà essere riportato su tutti i capi di vestiario che ha in dotazione. Il ricambio sarà a carico dell'ospite e/o dei parenti obbligati, oppure, in caso di necessità, del Comune di residenza.

-VITTO

ART. 9 Il menù giornaliero viene disposto dalla Direzione, o da altro responsabile delegato, che lo predispone, in via generale, su parere del medico curante e del dietologo o specialista competente.

Esso viene reso noto a tutti gli ospiti con sufficiente anticipo, mediante esposizione nelle sale da pranzo.

I pasti sono serviti nelle seguenti fasce orarie:

- Colazione ore 8.00/9,00
- Pranzo ore 12,00/13,00
- Bevande ed integratori vari ore 10,00/11,00 e 15.30/16.00
- Cena ore 18,00/ 19,00

Gli orari di inizio dei pasti, distinti per Nuclei o gruppi di ospiti, saranno fissati dal Consiglio di Amministrazione, all'interno delle fasce citate, sentite le rappresentanze degli Ospiti e dei familiari e potranno essere variati a seconda delle esigenze organizzative dell'Ente.

Le diete particolari dovranno essere giustificate da apposita prescrizione del medico curante o dal Coordinatore sanitario.

In caso di convalescenza o altro impedimento l'infermiere di turno può autorizzare il servizio in stanza sentito il parere del medico.

- RETTA -

ART.10 La retta giornaliera è fissata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. sulla base dei costi di gestione.

La retta iniziale può essere modificata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B.. Tali variazioni dovranno essere comunicate agli interessati prima della loro applicazione.

La rette sono fissate in modo differenziato per auto, non auto e parzialmente autosufficienti e possono essere ulteriormente differenziate per permanenze temporanee, diurne, notturne, riabilitative, nonché per Nucleo di accoglimento e/o per gruppi di profili socio sanitari, quali dedotti dalla S.V.A.M.A. o simili.

Le rette sono altresì diversificate tra ospiti a seconda che essi abitino una stanza singola, doppia o tripla.

L'ospite è tenuto a versare la retta mensile posticipata, entro i primi 15 (quindici) giorni del mese successivo a quello di competenza, con versamento diretto, mediante bonifico bancario alla Tesoreria dell'Ente o mediante versamento sul c/c postale.

Entro lo stesso termine dovrà inoltre saldare le spese extra addebitate quali ad esempio ticket sanitari o specialità medicinali esclusi dal prontuario del S.S.N., prestazioni di parrucchiere

eccedenti quelle dovute, trasporti e altre prestazioni comunque non rientranti tra quelli offerti gratuitamente dalla struttura.

In caso di mancata accettazione di ingresso nel termine assegnato il richiedente perderà il diritto di precedenza eventualmente acquisito. In caso di accettazione di ingresso in termine successivo a quello assegnato, l'obbligo di retta decorre dal giorno assegnato.

In caso di disdetta o cessazione dal servizio successive alla formale accettazione del posto, si applicano le seguenti indennità:

- 6 giorni/retta per mancato ingresso, esclusi i casi di forza maggiore,

- 4 giorni/retta per cessazione con preavviso inferiore a 15 giorni.

In caso di decesso, verrà trattenuta sulla cauzione, una indennità sostitutiva per riattivazione e sanificazione del posto/stanza, nella misura fissata annualmente dal C. di A.

Per i nuovi ospiti la retta decorre dalla data di assegnazione del posto, quale stabilita in fase di accoglimento.

La retta dà diritto di godere del vitto, dell'alloggio, del riscaldamento, del condizionamento o raffrescamento dei locali e di tutti i servizi generali e collettivi predisposti dalla struttura ospitante. La retta non comprende, invece, il servizio di lavanderia dei capi di vestiario importanti, come: vestiti, cappotti, maglieria pregiata e simili. Per tale servizio l'ospite potrà usufruire, a proprie spese, dei servizi esterni convenzionati con la Casa di Riposo.

Durante le assenze per ricovero ospedaliero, in luogo di cura o per soggiorno esterno con mantenimento del diritto al posto, l'ospite in convenzione con il ssn è tenuto al pagamento della normale retta. Per gli ospiti che occupano posti non convenzionati con il ssn, dalla retta verrà dedotta la quota eccedente i costi fissi comunque gravanti sull'Ente, quale preventivamente stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza, il giorno di uscita ed il giorno di rientro non verranno considerati agli effetti della riduzione.

All'utenza extraregione, verrà applicata una retta calcolata in rapporto alla quota sanitaria erogata dalla Regione di provenienza.

- FONDO DI GARANZIA INFRUTTIFERO -

ART.11 L'ospite, o il garante per il pagamento della retta, deve versare, prima dell'ingresso, un fondo infruttifero di garanzia il cui ammontare è fissato annualmente dal C. di A., contestualmente all'approvazione delle rette.

- ORARI -

ART.12 L'ospite gode della massima libertà salvo limitazioni imposte dallo stato di salute. Tali limitazioni sono di competenza del Medico e del Coordinatore Sanitario.

L'ospite può entrare, uscire e ricevere visite in ogni ora del giorno, evitando solo di recare disturbo agli altri ospiti.

Durante l'effettuazione delle pulizie giornaliere dei locali l'ospite deve lasciare libere le stanze, compatibilmente con le proprie condizioni di salute.

ART.13 L'ospite deve osservare il silenzio nei seguenti orari:

- nei locali comuni, dalle 22.30 alle 7.00;

- in stanza e nelle zone notte: dalle ore 13.30 alle 15.30 e dalle 21.00 alle 7.00.

- SERVIZI VARI -

ART.14 Il servizio telefonico è garantito a mezzo di un apparecchio installato direttamente in camera, oppure mediante apparecchi di servizio pubblico installati nelle aree comuni.

L'allacciamento in stanza dell'apparecchio, laddove la rete telefonica lo consenta, viene effettuato gratuitamente, su richiesta degli interessati. L'apparecchio, condiviso tra tutti gli occupanti della stanza, sarà abilitato alla ricezione. Le eventuali chiamate in uscita dovranno invece essere prenotate tramite centralino e verranno conteggiate in aggiunta alla retta.

Nella propria stanza è consentito l'uso di apparecchi audiovisivi, che potranno essere collegati agli impianti di antenna centralizzata, nonché di apparecchi informatici.

L'uso dell'apparecchio audiovisivo in orario di silenzio è consentito solo ed esclusivamente con la radiocuffia.

Il canone radiotelevisivo graverà sugli utenti solo per la parte stabilita dall'apposita convenzione stipulata con la RAI, se ed in quanto dovuta.

E' fatto assoluto divieto d'uso nelle stanze di apparecchi elettrici che possono creare danno a cose e persone, come ad esempio ferri da stiro, fornelli a gas o elettrici, così come specificato all'art. 17. L'uso dell'ascensore richiede particolare attenzione e rispetto delle norme vigenti. In particolare deve essere data la precedenza al personale durante il trasporto degli ospiti non autosufficienti dalla stanza ai locali comuni e viceversa o per il servizio agli ammalati.

- RAPPORTI CON IL PERSONALE -

ART.15 I rapporti fra il personale di servizio e gli ospiti dovranno essere improntati al massimo reciproco rispetto, esprimersi nelle forme di una corretta educazione, svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione.

E' vietata qualsiasi diversità di trattamento fra gli ospiti, non dovuta a particolari esigenze assistenziali dell'ospite, e così pure non sono ammesse mance, compensi o regali di alcun genere al personale da parte degli ospiti stessi o loro congiunti.

- RAPPORTI FRA GLI OSPITI -

ART.16 Ogni ospite ha il diritto di vivere liberamente, nel pieno rispetto del suo credo religioso, e delle sue idee politiche e sociali.

La sua libertà d'azione trova il solo limite nel rispetto della libertà degli altri e nell'osservanza delle norme collettive, indispensabili per un buon funzionamento della vita comunitaria.

Gli ospiti della struttura residenziale impronteranno i loro rapporti al massimo rispetto, alla reciproca comprensione e alla solidarietà, comportandosi in ogni circostanza secondo le regole di buona educazione.

- NORME DI INTERESSE GENERALE - DIVIETI -

ART.17 L'ospite deve adeguarsi alle decisioni della Direzione dell'Ente prese nell'interesse generale della Comunità.

All'ospite è fatto divieto, senza previa autorizzazione da parte della Direzione dell'Ente, di:

- stendere alle finestre i capi di biancheria;
- tenere vasi di fiori o altri oggetti sui davanzali quando siano pericolosi per le persone che passano o sostano sotto le finestre;
- utilizzare fornelli elettrici, a gas o ferri da stiro;
- usare apparecchi rumorosi che possano comunque arrecare disturbo agli altri ospiti;
- gettare immondizie, rifiuti ed acqua dalle finestre;
- vuotare nel W.C., bidet o lavabo qualsiasi materia grassa o di altra natura tale da otturare o nuocere al buono stato delle condutture;
- fumare, salvo nei locali dove è consentito;
- tenere o portare animali in camera e/o all'interno della struttura residenziale;
- portare in camera alimenti deteriorabili e bevande alcoliche; gli infermieri professionali sono autorizzati a controllare settimanalmente gli armadi degli ospiti e ad eliminare, in presenza dell'ospite, generi deteriorati;
- asportare dalle sale da pranzo generi alimentari e bevande;
- asportare dai locali comuni ogni cosa che costituisce il corredo delle sale e dei locali stessi.

I trasgressori sono tenuti al completo risarcimento degli eventuali danni provocati.

L'ospite deve evitare con il massimo impegno tutto ciò che può creare disturbo ai vicini di stanza.

- ASSICURAZIONE -

ART.18 Gli ospiti accolti, a qualsiasi titolo, sono coperti da assicurazione R.C. per danni derivati a sè dalla struttura immobiliare di residenza e/o di servizio, nonché dalle aree esterne di stretta pertinenza.

Analoga copertura assicurativa è estesa all'ospite per danni causati a sè o a terzi per servizi diversi, anche di carattere volontario, svolti all'interno o all'esterno della struttura su incarico della Direzione o con il benestare esplicito di essa.

Mentre qualsiasi danno causato a terzi dall'ospite, all'interno o all'esterno della struttura, nell'ambito della sua autonomia e responsabilità personale, non implica né comporta alcuna responsabilità presente o futura per l'Ente ospitante.

- DIMISSIONI, ALLONTANAMENTO, DECESSO DELL'OSPITE -

ART.19 Gli ospiti accolti nella struttura potranno, per qualsiasi ragione, rinunciare ad usufruirne.

In tal caso l'ospite dovrà darne tempestivo avviso scritto alla Direzione, **entro i termini fissati dal Consiglio di Amministrazione e riprodotti nell'allegato alla Carta dei Servizi.**

In caso di mancato preavviso, si applicano le condizioni di cui al precedente art. 10.

Si sottolinea che qualora l'anziano e/o i familiari non concordino con le prescrizioni mediche e seguano direttive personalistiche, la Direzione ha la facoltà, dopo due (2) richiami ufficiali di allontanare l'ospite in quanto fuori dalla tutela dell'Ente.

L'Ente non si assume alcun onere per prestazioni medico-infermieristico specialistiche ed ospedaliere a favore degli ospiti, e declina ogni responsabilità per l'assistenza infermieristica praticata agli ospiti da persone non autorizzate dall'Ente stesso. Nei casi di ricovero ospedaliero l'Ente è esonerato dal prestare la propria assistenza agli ospiti ivi ricoverati.

ART.20 La Direzione dell'Ente può allontanare un ospite qualora questi:

- tenga una condotta incompatibile con la vita comunitaria;
- commetta gravi infrazioni al regolamento, segnalati da almeno due richiami ufficiali scritti pervenutigli dalla Direzione dell'Ente con avviso dei familiari;
- sia moroso nel pagamento delle rette, trascorso il termine di tolleranza di due mensilità.

ART.21 In caso di decesso di un ospite, i parenti entro 5 giorni, dovranno mettere la Direzione nelle condizioni di poter assegnare gli effetti personali e quant'altro di proprietà del defunto agli effettivi aventi diritto, che abbiano presentato la documentazione necessaria alla loro individuazione. Trascorso tale termine si fa riferimento alle normative di legge in vigore.

Alla scadenza del termine la Direzione declina ogni responsabilità per danni che possono derivare agli stessi.

- CUSTODIA VALORI E RESPONSABILITA' CIVILE -

ART.22 L'Amministrazione della Casa di Riposo assicura agli ospiti un servizio di deposito e custodia valori, purchè di piccole dimensioni. A tal fine, per ogni oggetto o valore depositato, verrà rilasciata al titolare apposita ricevuta. Analoga ricevuta verrà rilasciata dal titolare al momento della riconsegna.

L'Amministrazione della Casa di Riposo non assume responsabilità alcuna per valori conservati nelle stanze degli ospiti, declina ogni responsabilità per danni che possano derivare, senza sua colpa, agli ospiti ed alle loro cose.

- ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E OCCUPAZIONALI -

ART.23 L'ospite è libero di organizzare la propria giornata nel modo che ritiene più opportuno, occupando il tempo libero in attività ricreative, culturali o occupazionali, spontaneamente scelte.

A tal fine il personale della struttura si renderà animatore e promotore di iniziative utilizzando l'attrezzatura all'uopo predisposta in collaborazione con gruppi di volontariato e associazioni.

Le varie attività saranno svolte nei locali a ciò destinati, secondo gli orari stabiliti.

L'ospite può frequentare liberamente gli ambienti della Casa di Riposo messi a disposizione (sala soggiorno, locali per le attività occupazionali, giardino, bar) ed utilizzare l'attrezzatura ivi

predisposta (libri, riviste, giornali, televisione, giochi ecc.).

Le attività occupazionali potranno essere rivolte ai fini sia individuali che di gruppo.

- ASSISTENZA RELIGIOSA -

ART.24 L'assistenza religiosa agli ospiti della Casa di Riposo è garantita nel rispetto delle norme di libertà di culto.

- DISCIPLINA DEL VOLONTARIATO -

ART.25 La collaborazione dei volontari può essere ammessa purchè gli interessati siano adeguatamente informati in merito alle norme di regolamentazione interna degli ospiti e del personale.

La disponibilità a svolgere una attività volontaria deve risultare da domanda scritta indirizzata al Direttore della Casa di Riposo.

La prestazione volontaria viene regolamentata secondo le disposizioni di legge vigenti in materia, ed in conformità ad apposita convenzione tipo approvata dal C. di A., che dovrà essere sottoscritta dagli interessati prima dell'inizio dell'attività.

I volontari si devono astenere da ogni azione che rechi disturbo all'organizzazione ed al funzionamento della struttura.

La Direzione ha la facoltà di interrompere la collaborazione con i volontari qualora lo ritenga opportuno.

La Direzione intratterrà con i volontari rapporti di collaborazione, di studio e di ricerca al fine di rendere i servizi sempre più aderenti alle istanze ed alle esigenze degli ospiti.

I volontari sono tenuti a rispettare i programmi di servizio ed attenersi ai compiti loro affidati.

All'interno della struttura residenziale per non autosufficienti è consentita la presenza di ausiliari di assistenza o badanti privati, diversi dai familiari, in tutti i casi in cui non vi siano impedimenti di ordine igienico-sanitario, organizzativo o di privacy.

Nel caso in cui l'ospite o i suoi referenti da lui autorizzati incarichino un ausiliario/badante, sia esso conoscente, terzo prestatore, dipendente o socio di una ditta, il Direttore della struttura rilascerà la preventiva autorizzazione in osservanza del disciplinare interno denominato "Regolamento di disciplina della presenza di badanti".

- COMITATO OSPITI E FAMILIARI -

ART.26 Presso la Casa di Riposo Umberto I , in conformità alle vigenti disposizioni regionali in materia, sono accreditati il Comitato degli Ospiti e il Comitato Familiari ospiti. Gli stessi operano in autonomia, rispetto all'Ente secondo propri atti di regolamentazione.

- DIVIETO DI SUBINGRESSO -

ART.27 Nessun diritto di subingresso è riconosciuto ad alcuno al verificarsi della cessazione, per qualsiasi causa, del ricovero di un ospite.

- SANZIONI -

ART.28 L'ospite che non si attenga a quanto previsto dal presente regolamento è soggetto al richiamo privato.

Qualora la mancanza perduri, può essere sottoposto a richiamo ufficiale ed infine allontanamento, ai sensi dell'articolo 20.

- DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29 Il presente Regolamento verrà consegnato in copia a ciascun ospite, al momento dell'ammissione, oltrechè alle Amministrazioni Pubbliche tenute al pagamento della retta di

degenza e sarà altresì depositato in Direzione per la consultazione da parte di qualunque interessato.

ART.30 Il presente regolamento potrà essere modificato in qualsiasi momento per adeguarlo a nuove normative e disposizioni di legge, nonché a mutate esigenze della Comunità.

ART.31 Per quanto non previsto dal presente regolamento, si osservano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che, in avvenire, verranno emanate dalla Regione Veneto in materia di servizi sociali per anziani.

C A P O I I

SOGGIORNI TEMPORANEI, DIURNI E NOTTURNI

ART.32 Il soggiorno temporaneo è un servizio alternativo al ricovero permanente offerto ad anziani autosufficienti e non, con minimo 60 anni di età. Le richieste verranno soddisfatte nel rispetto dell'ordine di graduatoria che verrà stabilita dalla Direzione dell'Ente in base alla data di protocollo della domanda di accoglimento e compatibilmente con i profili assistenziali dei posti disponibili.

Il predetto servizio verrà attivato solo nel caso in cui risultino non utilizzati alcuni dei posti previsti.

L'ammissione al servizio temporaneo è regolata dagli artt. 1-3 – Capo I° del regolamento, in quanto compatibili.

La permanenza nella struttura deve essere compatibile con le esigenze di convivenza e di opportunità legate all'età e alla patologia.

ART.33 - L'accoglienza temporanea è soggetta alle seguenti condizioni particolari:

- periodi di permanenza non inferiori a 15 giorni e non superiori a 180 giorni, salvo proroga o rinnovo;
- In caso di disdetta o cessazione successiva all'accettazione formale del posto, sono dovute le seguenti indennità:
 - 6 giorni/retta per mancato ingresso, salvi i casi di forza maggiore,
 - 4 giorni retta per cessazione con preavviso inferiore a 15 giorni dall' uscita, oppure, un numero di giorni/retta equivalente a quello mancante alla scadenza, se inferiore, compresi i casi di forza maggiore,

ART.34 Per permanenze inferiori a 60 giorni, gli strumenti di valutazione multidimensionale ed il P.A.I. potranno essere elaborati e redatti in forma semplificata, ferme restando le procedure di qualità adottate dall'Ente.

Per permanenze temporanee inferiori a 30 giorni la cauzione verrà determinata in un trentesimo della cauzione per ogni giorno di permanenza.

ART.35 Prima dell'ingresso al soggiorno temporaneo i parenti e/o familiari dell'ospite dovranno sottoscrivere una dichiarazione nella quale si impegnano ad assicurare il rientro in famiglia del proprio congiunto al termine del periodo di soggiorno concordato.

Art.36 La permanenza al soggiorno temporaneo potrà essere sospesa qualora, sentito il parere del coordinatore del servizio, risulti inadeguata alle reali esigenze dell'utente o incompatibile con l'organizzazione del medesimo.

ART.37 Ai soggiorni diurni sono ammesse persone di almeno 60 anni di età, auto o non autosufficienti, nel limite dei posti disponibili per questa tipologia di servizio. Per l'ammissione al servizio in convenzione con il s.s.n., e con quota di retta a carico della Regione, ovvero fuori convenzione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1-3 – Capo I° del Regolamento.

ART.38 L'accoglienza in soggiorno diurno comporta le seguenti disposizioni particolari:

- l'orario di accoglimento diurno verrà concordato preventivamente all'atto dell'accettazione della domanda,

- periodo minimo di permanenza: 15 giorni, salvo deroghe come per i temporanei.
- in caso di disdetta o cessazione successiva alla formale accettazione del posto, sono dovute le indennità di cui al precedente art. 33.
- la presa in carico al servizio è effettuata per periodi interi, continuativi, senza interruzioni. Le eventuali assenze beneficeranno di uno sconto del 75% sulla retta/giornaliera applicata, fermo l'obbligo di corrispondere la quota residua del 25% corrispondente ai costi fissi del servizio.
- l'accoglienza è accordata nei limiti dei posti autorizzati, con accettazione di una retta così composta:
 - una retta fissa giornaliera, a prescindere dalle ore di frequenza, corrispondente ai servizi di base (servizi di assistenza e infermieristici di base, igiene personale, riabilitazione di base, ristorazione, lavanderia biancheria personale),
 - una retta variabile, fissata dall'Amministrazione, corrispondente al servizio di trasporto, se richiesto,
 - una retta aggiuntiva, fissata dall'Amministrazione, in caso di pernottamento in struttura, compatibilmente con la disponibilità di posti letto.

Nell'ambito del servizio diurno possono essere accolte persone da riabilitare, compatibilmente con le risorse umane e professionali dell'Ente. In tal caso l'accoglienza è subordinata alla definizione di un P.A.I. preventivamente concordato con l'utente e la retta base giornaliera può essere ridotta in conformità a criteri predefiniti dal C. di A.

ART.39 Per quanto riguarda prestazioni, attività, orari e servizi resi durante la permanenza nella struttura di ospiti temporanei o diurni, non espressamente individuati in questo Capo, si richiamano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo I°.

ART.40 I familiari degli ospiti che usufruiscono del servizio di soggiorno non in convenzione con il s.s.n., a qualsiasi titolo, dovranno rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti che il medico di base del proprio congiunto è disponibile – su chiamata - a prestare l'assistenza medica generica al suo assistito anche all'interno della struttura protetta ove viene temporaneamente accolto. Qualora il medico di base non si renda disponibile a sottoscrivere la predetta attestazione la famiglia dell'assistito dovrà espressamente esonerare l'Ente da ogni eventuale responsabilità derivante dalla mancata assistenza all'ospite dal suo medico di base, il quale, interpellato, non sia intervenuto tempestivamente.

Sono comunque assicurati gli interventi d'urgenza.